



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 130 del 29/10/2004

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2004, n. 18

"Sicurezza nei trasporti stradali e nelle infrastrutture trasportistiche".

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione promuove ogni iniziativa idonea a perseguire l'obiettivo di ridurre i rischi connessi alla mobilità delle persone e delle merci in tutte le sue manifestazioni e circostanze e a garantire la sicurezza nei trasporti quale valore primario che concorre a determinare la qualità della vita.

Art. 2
(Programmazione)

1. La Regione conforma la programmazione degli interventi nei settori del trasporto delle persone e delle merci all'obiettivo della sicurezza degli utenti in coerenza con gli indirizzi del Piano nazionale della sicurezza stradale, del Piano regionale dei trasporti e successivi aggiornamenti, dei Piani provinciali dei trasporti di bacino e dei Piani urbani della mobilità, ove esistenti.

2. In conformità agli strumenti di pianificazione di cui al comma 1, la Giunta regionale definisce i criteri e gli indirizzi per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge e per il loro coordinamento con i programmi formulati dagli enti competenti in materia, anche ai fini del migliore uso delle risorse disponibili. La Giunta regionale incentiva inoltre l'utilizzo dei mezzi più sicuri e meno inquinanti.

Art. 3
(Interventi)

1. La Regione per l'attuazione della presente legge promuove interventi finalizzati, prioritariamente, a elevare i livelli di sicurezza della rete stradale pugliese, svolgendo un ruolo di indirizzo e coordinamento tra i diversi enti preposti alla gestione delle infrastrutture ricadenti nel territorio regionale e favorendo la partecipazione delle loro risorse professionali e finanziarie.

2. Gli interventi sono finalizzati:

- a) a ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali;
- b) a migliorare le condizioni di percorribilità delle infrastrutture già esistenti;
- c) a coinvolgere tutte le amministrazioni competenti in materia di sicurezza stradale e gli organismi pubblici o privati di comprovata esperienza che possono contribuire al suo miglioramento;
- d) a promuovere iniziative di carattere informativo, educativo e formativo in materia di sicurezza stradale.

Art. 4
(Contenuto degli interventi)

1. Al fine di realizzare gli interventi di cui all'articolo 3, la Regione promuove iniziative aventi per oggetto:

- a) l'attivazione di meccanismi di coordinamento e concertazione fra Regione, enti locali, enti gestori delle reti e dei servizi di trasporto, altri soggetti, pubblici e privati, direttamente o indirettamente interessati ai temi della sicurezza e della mobilità sostenibile;
- b) la conoscenza dello stato delle infrastrutture, delle condizioni meteorologiche nonché delle caratteristiche del traffico e i principali fattori di rischio;
- c) la predisposizione di sistemi informativi integrati circa le migliori condizioni di mobilità e di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente;
- d) la progettazione e la realizzazione di sistemi di controllo integrati sull'efficienza delle infrastrutture e sul comportamento dell'utenza;
- e) l'azione di prevenzione, controllo e repressione, attraverso un rafforzamento delle strutture preposte al governo della sicurezza stradale;
- f) l'azione sanitaria, sia sotto il profilo della prevenzione, sia con riferimento alla natura e alla tempestività del primo e del pronto soccorso;
- g) la realizzazione d'interventi volti al miglioramento dei livelli di sicurezza delle infrastrutture;
- h) iniziative di carattere informativo, educativo e formativo rivolte a cittadini, imprese, tecnici e decisori finalizzati alla sicurezza stradale e all'impiego di mezzi appropriati;
- i) la formazione di consulte locali (comunali e/o provinciali) a carattere intersettoriale (trasporti, infrastrutture, sanità, affari sociali, formazione, ecc.) con larga partecipazione del sistema locale delle rappresentanze sociali.

Art. 5
(Soggetti competenti
a realizzare gli interventi)

1. La Regione può realizzare gli interventi di cui alla presente legge in forma diretta o in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, di comprovata esperienza in materia di sicurezza stradale e di infrastrutture trasportistiche, con i proprietari o concessionari di infrastrutture stradali o con altri organi

preposti alla gestione del traffico.

2. Agli interventi non realizzati con le modalità di cui al comma 1 la Regione concorre nella misura massima del 50 per cento della spesa effettivamente sostenuta dai soggetti attuatori.

Art. 6

(Consulta e Centro regionale di monitoraggio e governo della sicurezza stradale)

1. E' istituita la Consulta regionale per la sicurezza stradale, quale organo tecnico consultivo e strumento di confronto e di raccordo delle politiche in materia di sicurezza, circolazione, educazione e formazione trasportistica fra la Regione e le istituzioni locali, le rappresentanze economiche e le associazioni civili.

2. La Consulta regionale ha compiti di proposta, d'informazione e di consulenza in materia di sicurezza stradale e relaziona annualmente alla Giunta regionale, evidenziando i processi evolutivi del settore e formulando ogni proposta utile a migliorare l'efficienza, l'efficacia e la qualità del sistema della sicurezza dei trasporti.

3. La Consulta si compone dei seguenti membri:

- a) l'Assessore regionale ai trasporti, con funzioni di Presidente;
- b) gli Assessori provinciali ai trasporti o loro delegati;
- c) gli Assessori ai trasporti dei Comuni capoluogo o loro delegati;
- d) un rappresentante dell'Associazione nazionale Comuni d'Italia (ANCI);
- e) il Dirigente del Settore trasporti o suo delegato;
- f) il Dirigente del Centro regionale di monitoraggio e governo della sicurezza stradale.

Alla Consulta partecipano di diritto i Prefetti o loro delegati. La Consulta è aperta, a domanda, alla partecipazione di altre Amministrazioni pubbliche competenti in materia di mobilità e sicurezza stradale, nonché delle parti sociali, delle imprese, degli utenti della strada di volta in volta interessati agli specifici temi settoriali affrontati dalla Consulta.

4. E' istituito presso la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Centro regionale di monitoraggio e governo della sicurezza stradale quale organo tecnico-amministrativo di raccordo tra le strutture tecniche delle Amministrazioni pubbliche che hanno responsabilità dirette in materia di sicurezza stradale o su temi afferenti, con i seguenti obiettivi e compiti:

- a) verificare e definire un ordine di priorità in relazione agli ambiti di intervento e alle strategie di contrasto dei fattori di rischio per ciascuna area problematica;
- b) avviare una strategia multisetoriale che conduca all'integrazione e al coordinamento tra i diversi livelli di governo e di gestione amministrativa dei problemi connessi alla sicurezza stradale e dei trasporti;
- c) proporre alla Consulta di cui al comma 1 le strategie di contrasto dei fattori di rischio ritenute prioritarie, con indicazione di tempi e costi richiesti;
- d) predisporre programmi operativi per l'assistenza e il rafforzamento delle strutture preposte alla raccolta dei dati sull'incidentalità stradale, anche attraverso azioni di coordinamento che migliorino la completezza e la qualità dei dati, nonché la tempestività di trasmissione verso i centri di raccolta;
- e) migliorare le conoscenze sullo stato dell'incidentalità;
- f) migliorare la sicurezza delle infrastrutture dei trasporti stradali, mediante la realizzazione d'interventi

mirati all'eliminazione degli elementi di rischio;

g) migliorare i comportamenti degli utenti delle infrastrutture trasportistiche, avviando strategie di contrasto ai principali fattori di rischio;

h) verificare l'efficacia degli investimenti effettuati nel settore;

i) predisporre un programma operativo per la raccolta e l'elaborazione dei dati mediante appropriati sistemi informatizzati, anche al fine di corrispondere alle richieste del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

j) relazionare periodicamente alla Consulta regionale sull'attività svolta;

k) curare la pubblicazione e la diffusione dei dati monitorati;

l) fungere da segreteria per la Consulta regionale.

5. La dotazione organica del personale del Centro regionale di monitoraggio è definita dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore ai trasporti.

6. Il Centro regionale di monitoraggio si avvale di un Comitato tecnico che è composto da diciotto componenti così individuati:

a) due funzionari degli Assessorati regionali competenti in materia;

b) un rappresentante designato da ciascuna Provincia e Comune capoluogo;

c) tre consulenti esterni esperti e tecnici del settore;

d) tre rappresentanti, designati da ciascun ente e/o associazione partecipanti alla Consulta, di comprovata esperienza in materia di educazione stradale e di sicurezza dei trasporti.

Il Comitato tecnico è presieduto da uno dei funzionari regionali componenti o da un esperto della materia appositamente incaricato. Alla nomina dei componenti e del Presidente provvede la Giunta regionale, che ne stabilisce i compensi.

Art. 7

(Spese ammissibili a contributo)

1. La Regione, per gli interventi previsti dalla presente legge, può concedere contributi nella misura massima del 50 per cento delle spese sostenute dai soggetti attuatori degli interventi con riguardo a:

a) spese tecniche di progettazione, studi di fattibilità e di gare;

b) realizzazione di sistemi di gestione automatizzata e di controllo del traffico;

c) realizzazione d'interventi sulle infrastrutture stradali e trasportistiche idonei a regolare la velocità, migliorare la funzionalità dell'infrastruttura e specializzarne l'utilizzo in funzione delle diverse componenti del traffico;

d) realizzazione d'interventi sulle altre infrastrutture comunque finalizzati alla sicurezza stradale;

e) eventuali spese di esercizio da sostenersi nel primo anno di funzionamento dei sistemi di cui alla lettera b), in misura non superiore, complessivamente, al 50 per cento delle spese effettivamente sostenute;

f) iniziative volte all'educazione, alla formazione e all'informazione dell'utenza stradale anche destinate a particolari categorie sociali, quali studenti, giovani, anziani, portatori di handicap e simili;

g) servizi di consulenza e assistenza tecnica;

h) attività di monitoraggio e controllo dei risultati delle azioni poste in essere.

Art. 8

(Modalità per l'erogazione dei contributi)

1. In sede di prima attuazione della presente legge, anche in mancanza degli strumenti di pianificazione indicati dall'articolo 2, la Giunta regionale stabilisce, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, i contenuti e i requisiti dei progetti e le modalità dei procedimenti istruttori.

2. Nel caso che l'individuazione degli interventi avvenga tramite una procedura concertativa con i soggetti attuatori, la concessione dei contributi sarà regolata da un apposito Accordo di programma approvato dalla Giunta regionale.

3. Il Dirigente del Settore trasporti della Regione provvede, con proprio atto, alla concessione dei contributi sulla base dei criteri e modalità di cui ai commi 1 e 2.

Art. 9

(Forme di collaborazione
nella realizzazione degli interventi)

1. La Regione, per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, promuove all'occorrenza, ovvero conviene con le Amministrazioni interessate, accordi di programma.

2. La Regione promuove altresì la stipulazione di convenzioni e intese con soggetti, sia pubblici che privati, i quali perseguano fini coincidenti con quelli della presente legge, per realizzare la più ampia e proficua collaborazione tra i soggetti che impegnano mezzi e risorse per la sicurezza nella circolazione stradale.

3. Qualora per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge si debba dar corso a un procedimento amministrativo coinvolgente una pluralità di soggetti pubblici, l'autorità competente convoca, ove lo ritenga opportuno, una Conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche e integrazioni.

Art. 10

(Liquidazione dei contributi)

1. Alla liquidazione dei contributi provvede il Dirigente del settore trasporti della Regione, previa presentazione dei titoli giustificativi delle spese sostenute dai soggetti attuatori degli interventi.

2. Il beneficiario del contributo decade dal beneficio qualora gli interventi ammessi a contributo non vengano eseguiti e completati con le modalità ed entro i termini indicati nel provvedimento di assegnazione del contributo.

Art. 11

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 2004 si fa fronte mediante l'istituzione di:

a) un nuovo capitolo di spesa, epigrafato "Spese per l'attuazione degli interventi regionali in materia di sicurezza stradale e di infrastrutture trasportistiche, articolo 7, legge regionale n. del " dotato di uno

stanziamento di euro 10 mila, in termini di competenza e cassa, mediante contestuale riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 552038 (u.p.b. 8.1.3) del bilancio di previsione 2004;

b) un nuovo capitolo di spesa, epigrafato "Spese per il funzionamento della Consulta e del Centro regionale di monitoraggio per la sicurezza stradale e delle infrastrutture trasportistiche, articolo 6 legge regionale n.18 del 25/10/2004", dotato di uno stanziamento di euro 5 mila, in termini di competenza e cassa, mediante contestuale riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 2020 (u.p.b. 2.2.2) del bilancio di previsione 2004.

2. Per gli esercizi successivi si provvederà in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 25/10/2004

FITTO

NOTE alla Legge Regionale 25 ottobre 2004, n. 18

Il testo della Legge viene pubblicata con l'aggiunta delle note redatte dall'Ufficio Legislativo della Giunta Regionale - Servizio Documentazione Informazione Studi e Ricerche - in attuazione della L.R. 13/94, nonché dell'art.12 del Regolamento interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è fatto rinvio.

Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale.

Nota all'art. 9

La Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi." è pubblicata sulla G. U. 18 agosto 1990, n. 192. Si riporta l'art. 14:

Art. 14.

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.

2. La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti.

2-bis. Nella prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui è possibile pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso del termine l'amministrazione indicente procede ai sensi dei commi 3-bis e 4.

2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di amministrazioni pubbliche diverse. In questo caso, la conferenza è convocata, anche su richiesta dell'interessato,

dall'amministrazione preposta alla tutela dell'interesse pubblico prevalente.

3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

3-bis. Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio motivato dissenso, l'amministrazione procedente può assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione procedente o quella dissenziente sia una amministrazione statale; negli altri casi la comunicazione è data al presidente della regione ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il presidente della regione o i sindaci, previa delibera del consiglio regionale dei consigli comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione inviata; trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione è esecutiva.

4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, l'amministrazione procedente può richiedere, purché non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, una determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

4-bis. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dalla amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione competente a concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri connessi. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.